



CONVENZIONE TRA

L'Università degli Studi di Roma Foro Italico, di seguito denominata Università, C.U. n. 80229010584, con sede in Roma, P.zza Lauro de Bosis n. 15, 00135, rappresentata dal Rettore Prof. Fabio Pigozzi, nato a Roma il 22 dicembre 1958, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Università;

E

la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), di seguito denominata F.I.S.E. con sede legale in Roma, Viale Tiziano 74, Codice Fiscale 97015720580, rappresentato dal Presidente pro tempore Marco Di Paola nato a Roma, in data 7 maggio 1968

PREMESSO CHE

- L'Università ha come compito primario la formazione accademica e professionale, la formazione pre- e post-laurea, la formazione permanente e l'aggiornamento culturale e professionale, in relazione alle attività formative nell'ambito dello sport e del movimento umano e alle esigenze del territorio e della società;

- a tal fine ricerca forme di collaborazione con centri di ricerca educativa e didattica e altre istituzioni formative pubbliche e private, promuovendo e organizzando servizi didattici integrativi, corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, nonché corsi di istruzione permanente e ricorrente, periodi di tirocinio pratico, viaggi e visite di studio;

- la F.I.S.E. è Federazione Sportiva Nazionale e svolge la sua attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

- la F.I.S.E. rappresenta l'Italia presso la Federazione Equestre Internazionale ed è competente a disciplinare gli sport equestri in Italia;

- i fini istituzionali della F.I.S.E. sono promuovere la massima diffusione della pratica degli sport equestri per ogni fascia d'età, secondo gli indirizzi emanati dal CONI;

- i due ENTI possono promuovere e stipulare accordi, contratti e convenzioni con istituzioni nazionali ed internazionali e con enti pubblici al fine di offrire, in particolare ad atleti di livello agonistico, le più ampie ed agevoli possibilità di formazione;

- i due ENTI possono partecipare a consorzi, aderire a organismi associativi, fondazioni e società di capitali sia in Italia che all'estero e possono istituire strutture di comune interesse finalizzate alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio;

CONSIDERATO

- che gli Statuti del Foro Italico e della F.I.S.E. attribuiscono rispettivamente al Rettore e al Presidente la competenza a stipulare convenzioni e contratti;

- che è interesse di entrambi gli Enti intraprendere attività di collaborazione, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, secondo i rispettivi ruoli, risorse e competenze, per consentire agli atleti tesserati della F.I.S.E. di ottenere una formazione accademica e un aggiornamento culturale e professionale;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione di un progetto didattico, organizzato all'interno del Corso di Laurea in *Scienze Motorie e Sportive - Classe L22 - Curriculum 1* e riservato ad atleti praticanti sport equestri, che consenta la partecipazione alle attività formative accademiche in maniera compatibile con la pratica sportiva agonistica.

Art. 3

Per gli scopi di cui al precedente articolo, l'Università stabilisce, all'interno del bando di selezione annuale per l'accesso al suddetto corso di laurea, una riserva massima di n.30 posti per atleti tesserati presso la F.I.S.E., in possesso di qualifiche tecniche federali di livello agonistico, per i quali si prevede una modifica dell'organizzazione delle attività formative previste dal Regolamento Didattico del corso di laurea e riportate nell'*Allegato 1*, alla presente convenzione.

Art. 4

Gli atleti tesserati della F.I.S.E. che intendano partecipare al progetto didattico di cui all'art.2, sono tenuti a sostenere le prove d'ingresso previste e a pagare la quota di contribuzione studentesca secondo le disposizioni contenute nel bando di selezione e la normativa vigente.

Art. 5

Per consentire agli atleti ammessi al corso di ottenere una piena e proficua formazione accademica in modo compatibile con la pratica sportiva, l'Università stabilisce che la maggior parte delle attività didattiche previste dal Regolamento del corso di studio siano erogate presso le sedi elettive di svolgimento delle attività sportive equestri.

Da parte sua la F.I.S.E. si impegna a mettere a disposizione le sedi, gli impianti, le attrezzature e le apparecchiature sportive e didattiche necessarie e, in particolare, il Centro Equestre *Ranieri di Campello* dei Pratonì del Vivaro, Rocca di Papa – Roma, condizionatamente all'avvenuto affidamento in gestione del Centro in capo a FISE e al perdurare della suddetta disponibilità.

Art. 6

L'Università stabilisce un numero minimo di candidati pari a 20 al di sotto del quale il progetto didattico previsto non sarà attivato.

Art. 7

Al termine del primo ciclo di studio triennale, l'Università potrà eventualmente replicare il progetto per ulteriori tre anni su espressa richiesta delle parti e previo rinnovo del presente accordo.

Art. 8

L'Università rilascerà il titolo di laurea in Scienze Motorie e Sportive a coloro che avranno svolto tutte le attività formative previste dal Regolamento Didattico, superato le prove finali di profitto e completato il corso di studio con la discussione dell'elaborato finale.





Art.9

La F.I.S.E. si impegna a finanziare il progetto didattico versando all'Università una quota complessiva di €180.000,00. L'importo sarà corrisposto nel rispetto delle seguenti scadenze:

- € 30.000,00 entro il 31.12.2019
- € 60.000,00 entro il 31.12.2020
- € 60.000,00 entro il 31.12.2021
- € 30.000,00 entro il 31.12.2022.

Art.10

Il presente accordo è valido per il triennio accademico 2019-2022 sino al completo svolgimento di tutte le attività formative e le prove di verifica dell'apprendimento previste dal programma di studio e potrà essere eventualmente rinnovato per un analogo periodo subordinatamente alle conformi delibere degli organi competenti.

Art.11

I due contraenti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela del trattamento dei dati personali impiegati nella presente Convenzione, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa in materia.

Art.12

I due contraenti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione del presente atto. Ove non sia possibile, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 13

L'Università degli Studi di Roma Foro Italico dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione, in ogni sua parte, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna al pieno rispetto, nell'esecuzione del presente contratto, di quanto ivi previsto (come tempo per tempo vigente) fermo restando che, in caso di violazione, la FISE potrà applicare le sanzioni disciplinari previste a carico dei terzi nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (da intendersi qui integralmente richiamate ed accettate) e ritenere, nei casi più gravi, risolto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ.

Art.14

Il presente contratto è soggetto a sottoscrizione digitale ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012. L'imposta di bollo è dovuta dalla FISE e verrà assolta dall'Ateneo in modo virtuale con rimborso da parte della FISE.

Il Rettore dell'Università
degli Studi di Roma Foro Italico
Prof. Fabio Pigozzi

Il Presidente della F.I.S.E.
Avv. Marco Di Paola

Marco Di Paola
2019.06.20 10:23:33

CN=Marco Di Paola
C=IT
O=F.I.S.E. Federazione Ital
2.54.42=Marco

RSA/2048 bits



Firmato
digitalmente da
FABIO PIGOZZI
C: IT